

Titoli di credito - titoli all'ordine – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4653 del 28/10/1977

Girata - per incasso o per procura - natura - detentore di una cambiale priva di ulteriore girata dopo quella per l'incasso apposta dall'ultimo giratario - poteri - azioni esecutive in base al titolo - titolarità – esclusione.

La girata per l'incasso, disciplinata dagli artt 2013 cod civ e 22 legge cambiaria, è una girata impropria, poiché non trasferisce al giratario i diritti inerenti alla cambiale, ma lo autorizza unicamente ad esercitare quei diritti allo scopo di esigere la somma portata dalla cambiale in nome e per conto del girante, che ne rimane il titolare. Pertanto, il detentore di una cambiale, nella quale non figurì alcuna girata successiva a quella apposta dall'ultimo giratario per l'incasso, non può essere considerato legittimo portatore del titolo e non ha alcun diritto di agire esecutivamente in base ad esso.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4653 del 28/10/1977